



Comune di
San Quirico d'Orcia

Regolamento Suolo Pubblico

**apposizione di insegne, arredi
e simili, l'installazione di
antenne e parabole**



**VAL
D'ORCIA**
PAESAGGIO
CULTURALE





INDICE GENERALE:

ART. 1	Ambito di applicazione e decorrenza	pag. 2
ART. 2	Attività soggette al regolamento	pag. 2
ART. 3	Insegne	pag. 2
ART. 3 bis	Bacheche partiti politici e associazioni no profit	pag. 3
ART. 4	Apposizione di merce e arredi sui muri adiacenti l'esercizio nel centro	pag. 3
ART. 5	Occupazione di suolo pubblico	pag. 3
ART. 6	Negozi di fiori	pag. 5
ART. 7	Illuminazione	pag. 5
ART. 8	Arredi di fiori e piante	pag. 5
ART. 9	Affissione drappi e bandiere nei centri storici	pag. 6
ART. 10	Installazione di tende ed ombrelloni	pag. 6
ART. 11	Installazione di antenne e parabole	pag. 7
ART. 12	Altre installazioni	pag. 7
ART. 13	Sanzioni	pag. 7

ABBREVIAZIONI:

G.C.	Giunta Comunale
CUP	Canone Patrimoniale Unico
UT	Ufficio Tecnico
PO	Piano Operativo



ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DECORRENZA

La presente normativa regola le attività di cui all'art. 2 poste in essere da esercenti, attività commerciali, produttive e di servizi e da tutti i soggetti pubblici e privati, ubicate nel territorio comunale di San Quirico d'Orcia. Al fine del presente regolamento per centri storici s'intendono le aree colorate in rosso tratteggiate nelle planimetrie allegate che comprendono il centro storico del capoluogo, l'aggregato di Fonte alla Vena, l'abitato di Vignoni ed il centro storico di Bagno Vignoni.

Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera consiliare che lo approva.

ART. 2 - ATTIVITÀ SOGGETTE AL REGOLAMENTO

Sono soggette ad autorizzazione del responsabile dell'area competente, acquisite quando previste dal presente regolamento le indicazioni e/o deliberazione della G.C., le seguenti attività poste in essere da esercizi pubblici commerciali, artigianali, professionali e di servizi in genere:

- a) l'apposizione di insegne contenente la ditta e l'eventuale simbolo esternamente agli esercizi;
- b) l'apposizione di pannelli, cartelli, bacheche, cavalletti supporti e simili esternamente agli esercizi;
- c) l'esposizione di merce di qualsiasi genere sui muri adiacenti agli esercizi ubicati sul territorio comunale;
- d) l'occupazione di suolo pubblico sotto qualsiasi forma e con qualsiasi tipo di beni;
- e) l'illuminazione ordinaria e straordinaria degli esercizi menzionati;
- f) l'installazione di tende e ombrelloni;
- g) l'installazione di parabole ed antenne;
- h) l'installazione di bacheche richieste dai partiti politici ufficialmente organizzati sul territorio del Comune di San Quirico d'Orcia, quartieri della Festa del Barbarossa e associazioni no profit con sede a San Quirico d'Orcia.

La richiesta di autorizzazione, indirizzata al area tecnica, dovrà essere presentata completa dei dati anagrafici del richiedente, oltre che di tutti gli elementi necessari ad individuare il tipo di necessità e dovrà inoltre essere allegato un bozzetto in scala adeguato e colorato.

La richiesta di autorizzazione è subordinata al versamento dei diritti di segreteria ove previsto e come indicato nel documento che stabilisce i "diritti di segreteria" per i procedimenti.

ART. 3 - INSEGNE

Le insegne dovranno essere realizzate in ferro battuto, colore antracite, corten e mantenute in ordine ed in buono stato di manutenzione.

Sono vietate nel centro storico insegne luminose o con messaggio variabile.

Possono comunque autorizzarsi illuminazioni di insegne tramite corpi illuminanti della tipologia da parete "applique", purché la loro sporgenza massima sulla via non superi i 35 cm. e siano realizzati con i materiali sotto richiamati e le lampade di illuminazione siano con tono di luce "caldo" (3000K).

Le insegne non dovranno superare la superficie massima di 0.6 mq. e comunque rispettare misure proporzionate agli spazi in cui devono essere poste.

Relativamente alla esatta valutazione delle misure proporzionate agli spazi in cui devono essere esposte si rinvia alla fase istruttoria della singola istanza, così come relativamente all'impatto visivo.

Nei centri storici sono vietate le insegne a bandiera.

L'istruttoria è affidata al Funzionario responsabile U.T., nell'ambito delle normative vigenti in materia.

Coloro che possiedono già una insegna non provvisoria, realizzata nel rispetto delle normative, possono optare per il suo mantenimento o possono realizzarne una nuova nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento.



In caso di installazione temporanea, in deroga al primo periodo del presente articolo, la G.C. potrà dare indicazione sulle tipologie di materiale, dimensioni e collocazione in ragione della specificità dell'attività temporanea da svolgere, e ove previsto, previo rilascio di regolare autorizzazione dall'Ente preposto alla tutela paesaggistica.

ART. 3 BIS - BACHECHE PARTITI POLITICI E ASSOCIAZIONI NO PROFIT

Il presente articolo disciplina le installazioni sul territorio comunale di San Quirico d'Orcia delle bacheche permanenti ad opera dei partiti politici per le comunicazioni pubbliche effettuate anche al di fuori del periodo elettorale/referendario e delle associazioni no profit con sede a San Quirico d'Orcia.

La zona per l'installazione delle suddette bacheche è individuata nel parcheggio comunale di fronte al supermercato COOP (disposizione parallela a Via Sano di Pietro lato parcheggi)

L'installazione sul territorio comunale delle bacheche è soggetta ad autorizzazione del responsabile dell'Area Tecnica competente.

La possibilità di posizionare una bacheca è concessa gratuitamente ai partiti politici e delle associazioni no profit ufficialmente organizzati sul territorio del comune di San Quirico d'Orcia. Il costo della realizzazione della bacheca è a carico dei soggetti richiedenti.

Le bacheche dovranno essere realizzate in alluminio anodizzato, colore antracite e mantenute in ordine ed in buono stato di manutenzione.

Ogni partito politico e associazioni no profit con sede a San Quirico d'Orcia non potrà avere più di una bacheca su tutto il territorio comunale.

I partiti che possiedono già una bacheca, realizzata nel rispetto delle normative, possono optare per il suo mantenimento o possono utilizzarne una nuova da ubicare nella suddetta area individuata da questo Ente.

I Quartieri della Festa del Barbarossa potranno richiedere l'installazione di una bacheca con le indicazioni di cui sopra qualora ne fossero sprovvisti.

ART. 4 - APPOSIZIONE DI MERCE E ARREDI

SUI MURI ADIACENTI L'ESERCIZIO NEL CENTRO

L'esposizione di merce all'esterno dell'esercizio commerciale è consentita esclusivamente alle seguenti condizioni ponendo la necessaria attenzione al decoro:

- può essere posta esclusivamente sulla facciata intorno all'ingresso principale dell'esercizio nel limite massimo di superficie di 1 mq. con eventuali supporti realizzati in ferro verniciato color antracite o corten.
- possono essere installati cavalletti per l'esposizione di merce purché realizzati in ferro verniciato color antracite o corten posizionato all'interno di una superficie massima di 0,80 m. di profondità e 1,20 m. di lunghezza.

Le occupazioni di cui al presente articolo non sono soggette al pagamento di alcun canone.

È fatta deroga a quanto sopra per esposizioni temporanee in occasione di fiere, mercati, sagre ed altre manifestazioni preventivamente approvate da parte della Giunta Comunale.

ART. 5 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

In base a quanto disposto dal comma 4 lett. g) dell'art. 10 del D.Lgs 42/04 ss.mm.ii. "Codice dei beni culturali e del paesaggio", "le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse storico o artistico" sono beni culturali e ovvero soggetti alle disposizioni di cui alla parte II del Codice, pertanto gli interventi e le opere che le riguardano dovranno essere sottoposte ad autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 42/04 ss.mm.ii..

L'occupazione di suolo pubblico mediante merci in esposizione sotto qualsiasi forma e con l'utilizzazione di qualsiasi supporto è vietata nei centri storici, fatta eccezione di quanto riportato



all'art. 4.

Il divieto di esposizione delle merci, salvo quanto indicato all'art. 4, si estende alle aree concesse in uso pubblico di cui al punto successivo.

I pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande possono inoltrare richiesta di occupazione di suolo pubblico, per tutta l'estensione dell'immobile ove è svolta l'attività, anche se tale attività occupa solo parte di esso e previo consenso di proprietari o titolari di altri esercizi di somministrazione in esso alloggiati, che sarà valutata in fase istruttoria tenendo conto dell'ampiezza stradale, degli elementi architettonici presenti della viabilità, delle condizioni di vivibilità dell'area e del contesto nel quale verrà a collocarsi detta occupazione.

La superficie occupabile non può eccedere i 50 mq, coloro che possiedono un'autorizzazione con superficie maggiore possono decidere per il suo mantenimento.

L'area concessa potrà essere utilizzata per la sistemazione di tavoli e sedie per la somministrazione e da piante in vaso solo laddove non incidano sulla percezione visiva delle facciate degli immobili. Nel periodo invernale potranno essere autorizzati elementi riscaldanti che comunque dovranno essere sottoposti ad autorizzazione. Previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione potrà essere posizionato, all'interno dello spazio concesso, un banco per la somministrazione per un massimo di 6 ore giornaliere.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle attività artigianali che somministrano alimenti e bevande.

A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, le nuove concessioni avranno durata decennale, sia per quanto riguarda quelle ordinarie (di colore blu) che per quelle aggiuntive (di colore rosso), rinnovabili previa presentazione di istanza in regolare bollo da inoltrare prima della scadenza della validità della concessione; le autorizzazioni avranno durata annuale e saranno automaticamente rinnovate, salvo revoca da parte dell'Amministrazione Comunale a seguito della verifica del mancato rispetto del disciplinare, da approvare con successiva deliberazione della Giunta Comunale, teso a garantire un'organizzazione dei giorni di riposo e orario delle attività tale da consentire la fruibilità da parte della popolazione e di tutti gli utenti, dei servizi offerti durante tutto l'anno e non solo nei periodi di maggior afflusso turistico.

L'occupazione degli spazi concessi per uso pubblico sarà oggetto di contrassegno mediante appositi punzoni.

Nelle aree concesse in uso di suolo pubblico è fatto divieto assoluto di tenere materiali di rimessa o di scarico pena il ritiro della concessione stessa.

Potranno essere rilasciate autorizzazioni, sempre dietro specifica domanda, per operazioni straordinarie, quali: manutenzioni traslochi, lavori edili e simili. In questo caso, dopo l'uso le aree concesse, dovranno essere risistemate e riportate nello stato originario.

Potranno essere rilasciati nulla osta onerosi provvisori di ampliamento del suolo pubblico concesso in occasione di particolari eventi, previa istanza da effettuarsi almeno 10 gg prima dell'inizio dell'evento stesso. L'Amministrazione Comunale valuterà in sede di istruttoria se la richiesta può essere concessa soprattutto in riferimento ad eventuali ostacoli che l'occupazione di suolo pubblico potrà costituire alla viabilità e più in generale in riferimento a ragioni di ordine pubblico e concomitanza di eventi precedentemente programmati.

Potranno altresì essere rilasciate autorizzazioni provvisorie in forma gratuita ad associazioni iscritte all'albo comunale e ai quattro quartieri in occasione di manifestazioni da loro organizzate.

Potranno essere rilasciate autorizzazioni provvisorie ad aziende e privati anche in occasione di eventi patrocinati dall'Amministrazione Comunale previa autorizzazione della G.C. anche in deroga al presente regolamento disciplinando il periodo e la tipologia di occupazione del suolo pubblico. A questa specifica tipologia di concessione sarà applicata la tariffa temporanea individuata dal regolamento CUP per l'effettivo e complessivo periodo autorizzato.

Tutti gli elementi oggetto della concessione di suolo pubblico dovranno comunque:



- a) non essere di intralcio alla circolazione di veicoli e persone;
- b) rispettare i diritti di terzi;
- c) non essere di impedimento allo svolgimento di mercati, fiere o eventi programmati dall'Amministrazione;
- d) dovranno essere, alla chiusura dell'esercizio, sistemati in maniera decorosa ed ordinata (e comunque in maniera da ridurre al minimo lo spazio occupato, impilando o riponendo uno sopra l'altro gli arredi, e ove possibile rimettendo internamente quanto sopra, per il mantenimento dell'ordine e del decoro pubblico, al fine di permettere anche in giorni di chiusura dell'esercizio la pulizia da parte del Comune;
- e) limitatamente alla domenica della Festa del Barbarossa le attività insistenti su Piazza della Libertà dovranno rimuovere gli arredi di loro proprietà dalle ore 10.30 alle ore 13.00, e comunque fino al termine dell'ultima esibizione che si svolge dopo il sorteggio.

La concessione in uso di suolo pubblico è soggetta a sospensione temporanea quando:

- a) è necessaria la rimozione degli arredi oggetto della concessione stessa, per riparazione, manutenzione ed opere varie alla pavimentazione pubblica e sottoservizi;
- b) qualora l'area in concessione risulti necessaria per manifestazioni pubbliche, mostre, mercati, e fiere. La rimozione e la successiva rimessa di arredi e merci sarà comunque a totale carico del titolare della concessione stessa.

Le concessioni possono essere sospese o revocate definitivamente quando l'uso o la conduzione delle stesse non siano improntate alle dovute norme di ordine, pulizia, igiene (da garantirsi per tutta la durata dell'anno solare) e nel caso non risulti effettuato il pagamento, anche in parte, del canone annuo.

Si procederà alla revoca definitiva quando il titolare della concessione risulti recidivo nel non rimuovere tavoli, arredi e altro nei giorni di fiere, mercati e sagre, previo accertamento degli organi competenti.

ART. 6 - NEGOZI DI FIORI

Per i negozi di fiori può essere richiesta l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per l'esposizione dei fiori nella misura massima di 1,00 mq. L'esposizione non deve comunque in maniera più assoluta sporgere sulla pubblica via oltre 0,50 m. È fatta deroga a quanto sopra nei giorni di mercato, fiere e sagre.

Le occupazioni di cui al presente articolo non sono soggette al pagamento di alcun canone.

ART. 7- ILLUMINAZIONE

L'illuminazione esterna degli esercizi commerciali e pubblici situati nei centri storici è vietata fatta eccezione per gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, previa l'acquisizione del nulla osta dell'autorità preposta alla tutela di eventuali vincoli gravanti sull'immobile.

I materiali elettrici in uso dovranno rispondere alle norme di prevenzione e sicurezza delle norme in vigore, dovranno essere sistemati in modo da non rappresentare un pericolo o provocare danni a terzi, dovranno essere altresì confacenti all'arredo della via su cui insistono e comunque rispondere alle caratteristiche del precedente art. 3.

Nella richiesta dovranno essere indicati, anche tramite elaborati grafici esplicativi, tutti i dati dell'impianto, la potenza, il tipo di lampade usate, i materiali e la forma dei supporti.

ART. 8 - ARREDI DI FIORI E PIANTE

È autorizzata nei centri storici l'esposizione di fiori e piante fresche, con l'uso esclusivo di fioriere in cotto con sporgenza massima di 50 cm. dal muro, adatte al decoro e che si richiamano alla tradizione del luogo, nella zona adiacente le vetrine e gli ingressi e purché non costituisca ostacolo al traffico pedonale e motorizzato, ad altri esercizi e, nei giorni di mercato o fiera, ai commercianti



assegnatari di posteggi su area pubblica.

Saranno possibili anche le installazioni di corpi illuminanti a parete lungo le zone prospicienti le attività purché realizzate in ferro, color antracite o corten ed una sporgenza massima dal muro di 20 cm., purché non risultino di intralcio alla viabilità pedonale e carrabile. Nel caso di installazioni di lanterne, oltre ai requisiti di cui sopra, l'altezza massima della stessa deve essere al massimo di 40 cm.

L'Amministrazione Comunale, nella figura del Responsabile del Procedimento, può intervenire intimando la rimozione degli elementi non conformi a quanto stabilito.

ART. 9 - AFFISSIONE DRAPPI E BANDIERE NEI CENTRI STORICI

È vietata in ogni periodo dell'anno l'affissione di drappi e bandiere non autorizzate, fatta eccezione alle norme di legge in materia da parte delle istituzioni, partiti, associazioni regolarmente costituite.

È consentita l'affissione di drappi e bandiere da parte di privati, quartieri, associazioni, e partiti politici in occasione di eventi ordinari e/o straordinari annualmente stabiliti da parte dell'Amministrazione Comunale.

Per l'esposizione delle bandiere dei Quartieri della Festa del Barbarossa, si rimanda al vigente regolamento per lo svolgimento della festa e delle manifestazioni correlate.

È fatto divieto nel corso principale Via Dante Alighieri, Via Poliziano e tutte le Via che si affacciano su di esse, del Capoluogo e nei centri abitati di Bagno Vignoni e Vignoni di esporre biancheria ad asciugare.

ART. 10 - INSTALLAZIONE DI TENDE ED OMBRELLONI

È consentita l'installazione di tende ombreggianti e ombrelloni che non contrastino con il presente regolamento; la proiezione al suolo non potrà eccedere i limiti dell'occupazione di suolo pubblico autorizzato.

È consentito, come previsto dalla normativa vigente in materia di somministrazione di alimenti e bevande in luoghi all'aperto, nelle Piazze: della Libertà e G. Marconi (nel Capoluogo), del Moretto e delle Sorgenti (nella Fraz.ne di Bagno Vignoni) l'installazione di tende ombreggianti color panna – conforme al suolo pubblico concesso – con struttura portante color “antracite” o “bianco”, previo rilascio di regolare autorizzazione dall'Ente preposto alla tutela paesaggistica.

È consentito, come previsto dalla normativa vigente in materia di somministrazione di alimenti e bevande in luoghi aperti, nelle Vie del Centro Storico del Capoluogo e delle Frazioni (Vignoni e Bagno Vignoni), l'installazione di ombrelloni color panna – con proiezione ricadente all'interno del perimetro del suolo pubblico concesso – con struttura in legno color “abete”, ancorati alla parete dell'immobile con fissaggi conformi al contesto urbano, previo rilascio di regolare autorizzazione dall'Ente preposto alla tutela paesaggistica.

Dovranno rispettare gli stessi principi sopra richiamati anche le attività che insistono nelle aree interne, prospicienti o adiacenti al centro storico del capoluogo e al centro storico della frazione di Bagno Vignoni se visibili da spazi pubblici, anche se ricadenti all'interno delle proprietà private.

Qualora la pavimentazione, all'interno dell'area concessa, non permetta il posizionamento dei tavolini a causa della eccessiva pendenza, è consentita la realizzazione di pedane con struttura in ferro e pavimentazione in legno purché l'altezza non sia superiore a 15 cm. onde evitare la necessità di installare balaustre per ottemperare alle normative vigenti in materia di sicurezza.

Nel periodo invernale potranno essere installati elementi, atti a consentire l'utilizzo degli spazi esterni con strutture removibili con funzione paravento di altezza massima 1,30 m., realizzati con struttura in legno o ferro verniciato di colore antracite o corten e vetro o plexiglass, comunque conformi al mantenimento del decoro urbano, previa presentazione di istanza e, ove previsto,

rilascio di regolare autorizzazione dall'Ente preposto alla tutela paesaggistica.

È obbligatorio, mantenere decorosamente le aree esterne, anche se ricadenti in zone private, che risultino prospicienti luoghi o zone di interesse paesaggistico, storico e turistico.

Laddove non si rispetti detta disposizione saranno comminate le sanzioni pecuniarie di cui al successivo art. 13.

ART. 11 – INSTALLAZIONE DI ANTENNE E PARABOLE

Antenne e parabole possono essere installate nei limiti di una per ogni unità immobiliare ed in ogni caso cercando di concentrare il massimo numero di utenti; dovranno comunque essere posizionate al di sotto del colmo del tetto in modo da minimizzare l'impatto visivo e comunque in conformità alle norme degli strumenti urbanistici/edilizi vigenti.

Non possono in ogni modo essere poste in facciata e nei balconi.

Il colore della parabola deve essere adeguato a mimetizzarsi con il luogo in cui sono poste. La dimensione della parabola deve essere di diametro inferiore a 60 cm..

Sono ammesse l'installazione di apparati (incluso parabole) di piccole dimensioni per il collegamento radio alla linea internet (Antenne FWA o simili).

ART. 12 – ALTRE INSTALLAZIONI

I motori per il condizionamento, installati in conformità alle norme degli strumenti urbanistici/edilizi vigenti.

Cavi e cavidotti, o tubazioni in genere, dovranno essere inseriti all'interno delle facciate per eliminare l'impatto visivo e in nessun caso potranno attraversare l'area pubblica.

ART. 13 SANZIONI

In caso di mancata osservanza alle disposizioni contenute nel presente regolamento verranno comminate le sanzioni pecuniarie dal minimo di € 500 al massimo di € 5.000; nel caso di recidiva, dopo la seconda sanzione l'autorizzazione sarà sospesa per 15 giorni; nel caso ulteriore recidiva l'autorizzazione sarà revocata.

Ai sensi dell'art. 7 –bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 l'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per quanto non previsto si fa riferimento alle norme statale e regionale in materia.

Regolamento

SUOLO PUBBLICO

apposizione di insegne, arredi e simili e
l'installazione di antenne e parabole

Regolamento approvato con deliberazione
consiliare n. 22 del 19/06/2025



Comune di
San Quirico d'Orcia



VAL
D'ORCIA
PAESAGGIO
CULTURALE

